

CONTRIBUTO SUL TEMA: L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

L'ATTIVITÀ ERMENEUTICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
NELLE SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO TRA
ELABORAZIONE TEORICA E PRATICA GIURISPRUDENZIALE

di CHIARA FATTA

SOMMARIO: 1. Inquadramento delle sentenze interpretative di accoglimento nel giudizio di costituzionalità e nella teoria ermeneutica. – 2. *Segue*: loro struttura ed efficacia. – 3. La tecnica interpretativa di accoglimento nell'evoluzione giurisprudenziale tra autonomia interpretativa e “diritto vivente”.

1. *Inquadramento delle sentenze interpretative di accoglimento nel giudizio di costituzionalità e nella teoria ermeneutica*

Ogniquale volta ci si appresta a dibattere su un profilo qualsiasi di giurisprudenza costituzionale, ci si trova di fronte a problematiche oltremodo complesse, che richiederebbero una diffusa trattazione, per metterne in luce tutti (o almeno la maggior parte dei) punti fondamentali del problema, rilevati dal dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

Al predetto inconveniente non sfugge il profilo da esaminare qui scelto delle pronunce cd. interpretative di accoglimento, sotto il particolare punto di vista dell'attività ermeneutica svolta dalla Corte in questa sede e delle tecniche utilizzate per pervenire a questo tipo di decisione, che ha suscitato da subito accesi dibattiti dottrinali, in ordine soprattutto ai profili di diritto costituzionale, processuale e sostanziale, interessati.

Già in ordine ai problemi definatori intorno a tali pronunce, infatti, si intuisce la complessità che le caratterizza. Il riferimento va, a titolo di esempio particolarmente significativo, a certa dottrina, che fonda le sue argomentazioni sul fatto che l'attività di

controllo costituzionale comporta una duplice operazione interpretativa, presupposto dell'attività successiva di verifica di conformità della disposizione oggetto del controllo stesso al parametro costituzionale: "l'interpretazione della legge costituzionale, che identifica il principio costituzionale; l'interpretazione della legge ordinaria, che identifica la norma legislativa", governate dalle comuni regole sull'interpretazione dei documenti normativi, il criterio sistematico in particolare¹.

Partendo da questo assunto, non si può non convenire sul fatto che "tutte le sentenze costituzionali [...] sono necessariamente interpretative" e che quindi "costruire una classe di sentenze costituzionali interpretative, come *species* del *genus* sentenze costituzionali è un non senso"².

Sul versante opposto, in sede di elaborazione della cd. dottrina del "diritto vivente" (di cui si tratterà più diffusamente in seguito), è stato affermato come l'attività della Corte consista in "un accertamento di tipo storiografico, non [in] un'interpretazione giuridica", in quanto vincolata appunto dal diritto vivente consacrato dall'interpretazione giudiziale, della Suprema Corte di cassazione in particolare³.

Tuttavia, ritenendo possibile che una qualche soluzione mediana possa intercorrere tra il ritenere il giudizio di costituzionalità come un'operazione interpretativa *tout court* e, all'opposto, l'esonerare completamente la Corte da tale attività, in questa sede e sulla scia della dottrina maggioritaria⁴, ci si avvarrà comunque di quella classificazione, forse

¹ Cfr. P. FALZEA, *In tema di sentenze di accoglimento parziale*, in *Giur. Cost.*, 1986, pag. 2603. Dello stesso avviso, in ordine all'esistenza di una duplice operazione interpretativa della Corte costituzionale, che caratterizza il controllo di costituzionalità è anche F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1962, pag. 982.

In relazione all'utilizzo del criterio sistematico, R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 167, sottolinea come in realtà la Corte si avvalga più spesso dell'interpretazione adeguatrice, quale *species* del *genus* interpretazione sistematica, che è "quella interpretazione che previene le antinomie tra norme espresse da testi normativi *diversi* e *gerarchicamente ordinati*, evitando di ricavare da una data disposizione una norma che sarebbe in conflitto con un'altra norma, previamente ricavata da una disposizione appartenente ad un testo normativo diverso e gerarchicamente *superiore*". In particolare, "si trovano esempi macroscopici di interpretazione adeguatrice in tutte le sentenze c. d. interpretative della Corte costituzionale", anche in quelle di accoglimento, in cui "la Corte evita di dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione nella sua interezza e si limita a dichiarare illegittima una delle sue possibili interpretazioni". In tema di antinomie e di criteri per prevenirle e risolverle, cfr. anche P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007, pagg. 275 ss.

² Cfr. P. FALZEA, *In tema di sentenze di accoglimento parziale*, cit., pag. 2605.

³ Cfr. T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, pagg. 351 ss.

⁴ In particolare, R. GUASTINI, *Interpretazione I (Interpretazione dei documenti normativi)*, Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XVII, Roma, 1989, pag. 10, conviene sul fatto che tutte le sentenze della Corte possano dirsi interpretative, "se si bada alle attività intellettive compiute dai giudici, o comunque alla motivazione delle sentenze [...] tuttavia di sentenze interpretative si parla abitualmente in senso più ristretto, con riferimento al dispositivo" delle stesse.

imperfetta ed inesatta, ma altrettanto necessaria, che individua sentenze interpretative (che potremmo chiamare, “in senso stretto”), proprio perché connotate, nella misura e nei modi che si cercheranno di enucleare in seguito, dall'elemento ermeneutico, sempre afferente a norme, sia pure attraverso una varietà di formule⁵, spesso di difficile individuazione.

Tra queste, le sentenze cd. interpretative di accoglimento, così come tutta la giurisprudenza manipolativa della Corte costituzionale, nell'ambito della quale le stesse vanno sicuramente annoverate, trovano la loro ragion d'essere nella realtà dei rapporti tra la Corte e il Parlamento, come si è manifestata fin dall'inizio dell'attività del giudice delle leggi, in contrapposizione a quello che era il modello di secca alternativa tra accoglimento e rigetto nel disegno costituente⁶.

In particolare, la tecnica interpretativa, di rigetto prima e di accoglimento poi, nasce dall'*horror vacui* della Corte, preoccupata di provocare, con le sue decisioni, vuoti e lacune nell'ordinamento, difficilmente colmabili, soprattutto a causa dell'inerzia del legislatore, nonché dall'ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici.

La scelta di percorrere quella che è stata definita “via puramente interpretativa” viene anzi considerata, nell'ambito della tecnica dell'interpretazione, un modo di completamento del diritto lacunoso (nella specie, si tratterebbe qui di lacuna da eliminazione di una disposizione), che agisce, per così dire, in via preventiva, “modificando la precedente interpretazione (propria o altrui) delle disposizioni in esame così che la lacuna non si presenti”⁷, con il soccorso di diverse tecniche interpretative, in

⁵ Esaminando la motivazione delle decisioni costituzionali, R. GUASTINI, in P. COMANDUCCI– R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e Diritto 1990. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1990, pagg. 90 ss, distingue diversi tipi di decisioni vertenti su norme: sentenze interpretative di accoglimento in senso stretto, simmetriche alle interpretative di accoglimento e che annullano soltanto una delle possibili interpretazioni alternative del testo legislativo; sentenze interpretative di accoglimento parziale, che annullano una delle norme congiuntamente espresse da una disposizione, norma che non corrisponde ad uno specifico insieme di parole; decisioni che annullano una norma implicita inespressa, che quindi non può essere ascritta ad alcun testo legislativo determinato, ma può solo essere ricavata dalla combinazione di una pluralità di disposizioni; decisioni additive, che annullano una disposizione “nella parte in cui non prevede” una certa cosa, che dovrebbe prevedere per essere conforme a Costituzione, ma che di fatto non annullano alcuna disposizione, perché si riferiscono ad una disposizione “assente” ed ad una norma assolutamente inespressa; decisioni sostitutive che annullano una disposizione “nella parte in cui prevede” una certa cosa, anziché prevederne un'altra che dovrebbe prevedere, per essere conforme a Costituzione, ma che di fatto anch'esse non annullano alcuna disposizione, perché annullano una norma espressa dalla disposizione e aggiungono al sistema giuridico una norma nuova implicita.

⁶ La discrasia tra modello costituente e realtà delle relazioni tra Corte costituzionale e legislatore vengono messe in evidenza da F. MODUGNO, *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1988, II, pag. 16.

⁷ Cfr. R. GUASTINI, *Interpretazione*, cit., pag. 5.

particolare quella estensiva o evolutiva⁸, nonché dell'argomento a contrario, nella sua cd. "seconda variante"⁹.

Volendo riscontrare una continuità nella giurisprudenza interpretativa della Corte, le interpretative di accoglimento, da cui poi sono germinate ulteriori figure di sentenze manipolative, costituiscono un'evoluzione ulteriore delle corrispondenti pronunce di rigetto¹⁰, in conseguenza della refrattarietà dei giudici ad accogliere le sollecitazioni della Corte¹¹.

Secondo una particolare lettura, le sentenze interpretative di accoglimento "sono quelle che conservano, nell'unico modo consentito, la volontà del legislatore", poiché l'opera della Corte sarebbe "contenuta negli schemi dell'integrazione analogica", la quale può a buon diritto essere ricompresa nel principio di conservazione degli atti giuridici, non comportando quindi la sottrazione di alcun potere al legislatore¹².

⁸ Sempre R. GUASTINI, *Interpretazione*, cit., pag. 3, definisce estensiva "quella interpretazione che estende il significato della disposizione interpretata", attraverso gli argomenti analogico e *a fortiori*, con l'avvertenza, che risulta impossibile usare con precisione l'espressione, così come quella di interpretazione restrittiva, visto che il parametro del "senso ordinario delle parole" risulta incerto; definisce evolutiva "quella interpretazione che, respingendo interpretazioni antecedenti consolidate, attribuisce ad un documento un significato difforme da quello che storicamente esso aveva assunto". In relazione a quest'ultimo criterio, l'autore rileva come non si tratti di un modo di interpretare, bensì di giustificare la scelta interpretativa, che è poi quello che la Corte fa, in occasione dell'adozione di sentenze interpretative, di accoglimento in particolare. Tale teoria di Guastini viene riproposta da P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, cit., pag. 202.

Sul tema dell'interpretazione volta a prevenire lacune normative, si veda anche R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, cit., pagg. 184 ss, che richiama P. CHIASSONI, *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello, II. Saggi teorico-giuridici*, Milano, 1990.

⁹ Ad esso fa riferimento R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, cit., pag. 186. La variante richiamata è quella cd. produttiva, in contrapposizione a quella cd. interpretativa, corrispondente alla tecnica interpretativa, "mediante la quale, data una norma che connette una qualsivoglia conseguenza giuridica G ad una qualsivoglia fattispecie F, si costruisce una norma implicita, che riconnette una conseguenza giuridica opposta non-G alla fattispecie opposta non-F".

¹⁰ Secondo G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 193, già "l'attività compiuta nelle pronunce interpretative di rigetto, a dispetto della terminologia usata [è] sostanzialmente creativa", proprio per la possibilità che esse si convertano in decisioni interpretative di accoglimento. Infatti, la norma che viene introdotta nell'ordinamento con la sentenza interpretativa di accoglimento è la stessa, in base alla quale la Corte ha fatto salva la disposizione con la precedente pronuncia interpretativa di rigetto.

¹¹ In proposito, cfr. F. MODUGNO, *Ancora sui controversi rapporti*, cit., pag. 17.

¹² Così P. TONINI, *Corte costituzionale e presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato (Nota a c. cost. 16 dicembre 1970, n. 190)*, in *Riv. It. Dir. e proc. Pen.*, 1971, pag. 1313. tuttavia va segnalato come la medesima sentenza commentata dall'autore, la n. 190 del 1970, sia considerata un'additiva da V. CRISAFULLI, *Lezioni di Giustizia costituzionale*, CEDAM, Padova, 1993, pag. 404. Tuttavia, in relazione all'autonomia interpretativa della Corte, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pagg. 192 ss., mette in guardia dall'assolutizzazione del principio di conservazione del testo e da una troppo ampia discrezionalità del giudice delle leggi, che "rischia di sancire l'istituzione di un «regime speciale» per l'interpretazione posta in essere dalla Corte costituzionale". Secondo l'autrice, addirittura, "il giudice delle leggi, adottando una sentenza interpretativa di accoglimento che

Tali pronunce, infatti, non dichiarano l'illegittimità di un'intera disposizione, né di parte di essa, ma di un determinato significato della stessa, desumibile in via interpretativa.

In questo senso si è auspicato “un più largo uso della sentenza interpretativa di accoglimento”, allo scopo di attuare la certezza del diritto. A tal fine, sarebbe la Costituzione stessa ad incoraggiare l'uso di tale mezzo da parte del giudice delle leggi, al fine di evitare che esso “si trovi di fronte al dilemma, di soprassedere all'attuazione della Costituzione, oppure moltiplicare irrimediabilmente i vuoti legislativi”¹³.

Al di là di una valutazione di opportunità intorno ad un siffatto comportamento della Corte, il tutto riporta naturalmente al problema della sua legittimità, dovendo il giudice delle leggi “fare i conti”, in particolare, con i complessi rapporti che esso intrattiene con il Parlamento, a cui già si è fatto cenno.

Da questo peculiare angolo visuale, sarebbe più giuridicamente corretto un intervento ablatorio *tout court*, a cui dovrebbe fare seguito un intervento legislativo, che però nella pratica solo raramente si verifica, portando il giudice delle leggi a dover scegliere tra intervenire in via additiva, pur con il rischio di invadere la sfera di competenza del legislatore, oppure sacrificare pesantemente la certezza del diritto.

Stando così le cose, è possibile affermare che, tuttavia, la determinazione di limiti alla discrezionalità della Corte “potrebbe cagionare notevoli difficoltà” e che quindi non sia “da escludere che la Corte possa spingersi, attraverso l'interpretazione delle norme dotate di «elasticità», ad un giudizio che non senza perplessità sarebbe da definire come rivolto alla valutazione della pura legittimità; e che in certe occasioni venga ad assumere [...] la figura un po' misteriosa e ambivalente, e difficilmente definibile, di un organo che «fa politica» con metodo giurisdizionale”¹⁴.

lasci inalterato il testo, esercita dunque di fatto una «funzione creatrice di diritto, in senso stretto e diretto»”.

¹³ Cfr. la tesi di G. CONSO, *Certezza del diritto e legittimità costituzionale e legittimità costituzionale, Inconvenienti e rimedi*, in *Giur. It.*, 1970, IV, p. 19 e 24, come riportata da P. TONINI, *Corte costituzionale e presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato*, cit., pag. 1313. Della stessa opinione è anche G. REGGIANI STUFLER, *La tutela contro le sanzioni stradali a seguito di una recente pronuncia di rigetto della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, pag. 1120. In relazione al medesimo profilo, manifesta invece dubbi sulla portata risolutiva della tecnica interpretativa di accoglimento G. P. DOLSO, *Prognosi sul futuro delle interpretative di rigetto*, (Nota a C. Cost. 22 luglio 2005, n. 299), in *Giur. Cost.*, 2005, fasc. 4 pag. 2934, secondo il quale sarebbe più opportuno potenziare l'efficacia delle interpretative di rigetto, fermo restando che, per poter attuare una maggiore certezza del diritto, è sempre e comunque necessaria la collaborazione dei giudici ordinari.

¹⁴ Cfr. F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., pag. 895, che con l'efficace espressione citata sintetizza quelli che sono i nodi problematici dei rapporti Corte – Parlamento e del rispetto della cd.

2. Segue: loro struttura ed efficacia.

Passando ad esaminare la struttura delle sentenze interpretative di accoglimento, va innanzitutto rilevato come esse si presentino quali “doppie”, rispetto a decisioni precedenti (interpretative di rigetto) della Corte.

Il meccanismo cd. della “doppia pronuncia” è stato definito come lo “strumento tecnico che consiste nel far precedere la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma da una pronuncia di rigetto che ne suggerisca un’interpretazione «adeguatrice» tale da eliminare i motivi della sua illegittimità con la comminatoria – esplicita o implicita – che se questa interpretazione non verrà accettata dagli operatori pratici, e prima di tutto dai giudici, la questione verrà riesaminata”¹⁵.

“La sentenza interpretativa, sia essa di rigetto o anche di accoglimento, tende [...] a rilevare come il rapporto che viene valutato nel giudizio che si conclude con tale pronuncia non possa dar luogo ad una soluzione univoca [...]. La decisione interpretativa, in altre parole, dà conto dell’ambiguità della disposizione impugnata in riferimento al parametro costituzionale invocato: e quindi attesta che il principio di legalità costituzionale si attegga in modo diverso qualora dalla medesima disposizione si tragga in via interpretativa l’una o l’altra norma da essa ricavabile”¹⁶.

Lo schema dell’interpretativa di accoglimento, in particolare, è stato visto come l’inversione dello schema dell’interpretativa di rigetto: più precisamente, invece che dichiarare la questione di costituzionalità non fondata “nei sensi e nei limiti della motivazione”, e cioè in quanto la disposizione denunciata, correttamente intesa, esprime la norma A, anziché la norma B, la Corte dichiara fondata la questione di cui è investita, in quanto la norma che da quella disposizione si ricava è precisamente B e tale norma B contrasta con il parametro costituzionale¹⁷.

In questa tecnica decisoria “il momento ermeneutico non sta, come d’ordinario, nella sola parte motiva, e dunque nella giustificazione logica della decisione, ma entra nel

discrezionalità del legislatore da parte del giudice delle leggi, che, per ovvie ragioni, in questa sede non è possibile esaminare in maniera più approfondita.

¹⁵ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Dalle "doppie pronunce" alle decisioni "overruling"* (Nota a c. cost. 16 marzo 1971, n. 49), in *Giur. Cost.*, 1971, pag. 527.

¹⁶ Cfr. E. MALFATTI – E. ROSSI, *Ancora sulle sentenze interpretative e motivazione*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale* (Messina 7-8 maggio 1993), Giappichelli, Torino, 1994, pag. 455.

¹⁷ Cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di Giustizia costituzionale*, cit., pag. 402.

«deciso», cioè nella parte dispositiva della decisione, la quale avrebbe potuto e dovuto avere un contenuto opposto ove l'interpretazione avesse condotto a risultati diversi”: viene insomma operata una scissione tra il testo e la norma, incidendo soltanto su quest'ultima¹⁸.

Da ciò consegue anche, secondo certa dottrina, la possibilità, pur sempre assistita dalle dovute cautele, di poter riproporre una nuova questione di legittimità costituzionale sul medesimo oggetto di una sentenza interpretativa di accoglimento. Quest'ultima, infatti, sarebbe dotata solo di quella irretrattabilità, propria di tutte le decisioni di accoglimento, che si sostanzia nel concetto di giudicato costituzionale, ma non di quel suo ulteriore aspetto, che presuppone un'ablazione testuale, quindi, “se si parte dalla constatazione che le sentenze interpretative di accoglimento non incidono sulla disposizione [...] dovrà giocoforza concludersi che il materiale normativo [...] è quindi ancora giuridicamente a disposizione della Corte per un possibile suo ulteriore intervento”¹⁹.

In relazione alla struttura e alla tecnica decisoria, i profili processuali che riguardano le sentenze interpretative in generale sono essenzialmente due: quale vincolo comportano per il giudice *a quo* e quale efficacia pratica esplicano nel processo pendente.

In relazione a questa problematica, la dottrina si divide tra chi afferma l'esistenza di un vincolo positivo, per cui il giudice *a quo* sarebbe obbligato a seguire l'interpretazione prospettata dalla Corte, essendo l'unica valida²⁰, e chi ritiene che il vincolo in questione sia soltanto negativo, “ossia che il valore della sentenza interpretativa di rigetto sarebbe unicamente quello di eliminare [...] quella particolare esegesi della norma [...], con la conseguenza che la disposizione legislativa potrebbe essere interpretata liberamente, negli altri significati, da parte del giudice *a quo*”²¹.

¹⁸ Cfr. P. FALZEA, *In tema di sentenze di accoglimento parziale*, cit., pag. 2602.

¹⁹ Cfr. A. PACE, *Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento o, piuttosto, "riconsiderazione" del decisum?* (Osservazione a ord. C. Cost. 10 aprile 2001, n. 108), in *Giur. Cost.*, 2001, pag. 719. Sulla problematica della certezza del diritto, che verrebbe messa in pericolo dalla permanenza nell'ordinamento della disposizione impugnata, pone l'accento anche G. P. DOLSO, *Prognosi sul futuro delle interpretative di rigetto*, cit., pag. 2933, molto critico sull'adozione di decisioni interpretative di accoglimento, che considera addirittura “portatrici di problemi maggiori rispetto alle prime [cioè le interpretative di rigetto]”, poiché “lasciano sussistere certi testi legislativi circondati da alone di incostituzionalità”.

²⁰ Cfr. V. CRISAFULLI – L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, pag. 804.

²¹ Cfr. G. REGGIANI STUFLER, *La tutela contro le sanzioni stradali a seguito di una recente pronuncia di rigetto della Corte costituzionale*, cit., pag. 1120, che richiama le posizioni di ARCIDIACONO –

Più drasticamente, c'è chi sostiene che, laddove non sussistesse un vincolo positivo per il giudice *a quo*, “una volta che la Corte avesse considerato [...] come incostituzionale un certo significato di una legge”, ed egli continuasse ad adottarlo, “non invalida la legge, la sua applicazione sarebbe in realtà legittima: ma la decisione della Corte risulterebbe *inutiliter data*”²².

Nel caso in cui la sentenza interpretativa sia di accoglimento, appunto, “la Corte costituzionale dichiara per sempre l'incostituzionalità di una norma, se a questa viene attribuita una data interpretazione; il che comporta un parziale accoglimento della questione di legittimità costituzionale che, in quanto tale, conduce a ritenere che quella disposizione così interpretata cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta ufficiale o nel Bollettino regionale”²³, concretizzando quegli effetti *erga omnes* tipici delle decisioni di accoglimento *tout court*.

Secondo una diversa posizione ancora, le interpretative di accoglimento “affermano la illegittimità costituzionale non già di una disposizione, ma di una o di alcune soltanto fra le norme che, alternativamente cumulativamente, sono da essa ricavabili”²⁴. Restando quindi in vita la disposizione, essa è ancora soggetta a interpretazione, fermo il divieto di farlo nel senso giudicato incostituzionale dalla Corte.

Esse hanno quindi, più che altro, la funzione di rafforzare l'autorità delle prese di posizione eventualmente già contenute nelle corrispondenti sentenze interpretative di rigetto, ma in pratica non sono in grado di determinare la perdita di validità delle norme sottoposte al controllo di costituzionalità, ad esse spettante in base alle norme sulle fonti.

Tuttavia, le predette pronunce vengono di regola considerate per tutti vincolanti. Infatti, fermo restando che la disposizione legislativa non viene modificata e che in astratto i giudici comuni possono trarre tutti i significati che appaiono loro plausibili dal testo immutato, “la Corte non sarebbe priva di strumenti di reazione, potendo alla prossima successiva occasione, di fronte a orientamenti interpretativi dei giudici comuni

CARULLO – RIZZA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Bologna, 193, pagg. 458 ss; P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1982, pag. 288; A. M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi*, Milano, 1967, pagg. 54 e 64 ss; SPAGNA MUSSO, *Diritto costituzionale*, Padova, 1990, pag. 636.

²² Cfr. F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., pag. 985.

²³ Cfr. G. REGGIANI STUFLER, *La tutela contro le sanzioni stradali a seguito di una recente pronuncia di rigetto della Corte costituzionale*, cit., pag. 1121.

²⁴ Cfr. R. GUASTINI, *Interpretazione*, cit., pag. 10.

in contrasto con i propri, adottare il più «forte» degli strumenti a propria disposizione, la decisione di accoglimento pura e semplice²⁵.

Se così non avviene, la Corte aumenta la pressione, ma non fa scattare quel «comando» necessario, affinché il «consiglio» elargito in precedenza venga effettivamente messo in pratica dal legislatore, come accade invece nella pronuncia a commento²⁶.

Sul piano motivazionale, può affermarsi che quella delle sentenze interpretative di accoglimento assume un elemento, che si pone come un *quid pluris* rispetto alle altre tipologie, “rinvenibile nella stretta connessione che in esse si realizza tra *ratio decidendi* e *decisum* ovvero, detto con riferimento alla struttura della decisione, tra *Considerato in diritto* e *dispositivo*”. In particolare, la funzione della motivazione in queste sentenze è quella di integrare il dispositivo²⁷.

Con tale tecnica, quindi, la Corte persegue il fine di indicare il significato vero della disposizione esaminata, con effetti induttivi e persuasivi maggiori di quelli che si otterrebbero dalle interpretative di rigetto²⁸, anche se la finalità normativa di tali pronunce, “non emerge dal tenore della loro formulazione, rimanendo celata dietro la figura argomentativa della possibilità di più interpretazioni consentite dal testo”²⁹.

3. La tecnica interpretativa di accoglimento nell'evoluzione giurisprudenziale tra autonomia interpretativa e “diritto vivente”.

Recuperando in una estrema sintesi logica i passaggi fondamentali delle considerazioni finora svolte, non appare possibile negare che la Corte costituzionale svolga attività interpretativa, legittimata da quella che è la sua funzione di garante ultimo della Costituzione, e quindi dell'ordinamento e degli equilibri istituzionali che lo caratterizzano, nonché esercitata in forza di quell'autonomia interpretativa che la Corte stessa si attribuisce, per poter assolvere al meglio appunto a quello che è il suo compito.

²⁵ Questa è la lettura di M. BESSONE - R. GUASTINI, *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Milano, 1995, pag. 446. Dello stesso avviso è A. PIZZORUSSO, *Dalle "doppie pronunce"*, cit., pag. 528.

²⁶ Così A. PIZZORUSSO, *Dalle "doppie pronunce"*, cit., pag. 531.

²⁷ Cfr. E. MALFATTI - E. ROSSI, *Ancora sulle sentenze interpretative e motivazione*, cit., pag. 457.

²⁸ Cfr. E. MALFATTI - E. ROSSI, *Ancora sulle sentenze interpretative e motivazione*, cit., pag. 463.

²⁹ Cfr. G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pag. 203.

Se nessun problema si pone in ordine all'interpretazione del testo costituzionale, o comunque del parametro del giudizio di costituzionalità latamente inteso, la questione si fa delicata in merito all'interpretazione dell'oggetto del giudizio, ossia la legislazione ordinaria, poiché svolta in concorrenza con i giudici ordinari.

In questo contesto, i contorni dei poteri della Corte (e conseguentemente i limiti agli stessi) risultano più sfumati e non è chiaro fino a che punto sia lecito che si spinga l'autonomia interpretativa, di cui si è detto.

In particolare, in dottrina, a partire dall'elaborazione di Tullio Ascarelli³⁰, si è coniata la nozione di diritto vivente³¹, il quale, giuridicamente, rappresenta il “diritto vigente come interpretato e applicato dalla giurisprudenza”³².

Tale formula “aderisce al principio ermeneutico che riconosce al testo solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione: non al testo, ma al suo significato [...] appartiene il predicato della normatività” e tale significato riesce a diventare diritto vivente solo quando acquisisce “forza di modello unificante delle applicazioni giurisprudenziali”³³.

Nei confronti di tale “modello” si ritiene, da parte della dottrina e della Corte costituzionale stessa, che il giudice delle leggi non abbia il potere di discostarsene, in ossequio all'equilibrio di rapporti, che deve essere garantito nei confronti dei giudici ordinari.

In generale, dunque, “ove esista un diritto vivente la Corte si astiene dall'interpretare le disposizioni di legge sottoposte al suo esame”, assumendo quale “oggetto del suo giudizio il significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza consolidata”.

In pratica, la dottrina del diritto vivente rovescia quella che è la posizione affermata dalla Corte, in ordine alla sua autonomia interpretativa, poiché “alla libertà interpretativa della Corte sostituisce il vincolo dell'interpretazione affermata presso al

³⁰ Il riferimento va a T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione giuridica*, cit., pagg. 351 ss.

³¹ In realtà, tale nozione affonda le proprie radici storiche in tempi decisamente anteriori, trovandosene le prime tracce, pur con significati diversi, addirittura nelle fonti greche e latine. In proposito, cfr. L. MENGONI, *Diritto vivente*, in *Digesto disc. priv., dir. civ.*, VI, Torino, 1990, pagg. 445 ss

³² Cfr. ancora L. MENGONI, *Diritto vivente*, cit., pag. 448. Si tratta di quello che G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1986, pag. 1148, definisce “significato applicato” della legge.

³³ Cfr. L. MENGONI, *Diritto vivente*, cit., pag. 448.

giurisprudenza, a prescindere dalla sua “esattezza”, dall’adesione che la Corte possa prestarle, dalla sua portata conformativa alla Costituzione”³⁴.

In ordine a questo punto, va però detto che l’evoluzione giurisprudenziale della Corte si è orientata nel senso restrittivo sopra menzionato solo in tempi più recenti. Secondo l’orientamento più risalente, infatti, se in base all’interpretazione consolidata della giurisprudenza “la disposizione appare in contrasto con la Costituzione, la Corte la dichiara costituzionalmente illegittima indipendentemente dalla possibilità di un’altra interpretazione che la armonizzerebbe con la fonte superiore”³⁵.

In merito alla via seguita dalla Corte, per assestarsi sull’attuale posizione, occorre fare un passo indietro e dare conto della cd. “guerra delle due corti” (costituzionale e Suprema di cassazione), quale riflesso giurisprudenziale e parallelo dell’affermazione della dottrina del diritto vivente.

Già si è detto come possa ritenersi condivisibile la definizione di diritto vivente quale “giurisprudenza consolidata” dei giudici comuni, che hanno come loro organo di vertice, nonché baluardo ultimo del giudizio di legittimità sul loro operato, la Suprema Corte di cassazione.

Appunto in relazione all’interpretazione dei testi normativi da parte del giudice della nomofilachia, a partire dall’entrata in funzione della Corte costituzionale, il problema è stato quello di “vedere in che misura [essa] si ritenesse vincolata da siffatta interpretazione nell’esercizio del suo sindacato sulla norma medesima”³⁶.

Se, in un primo tempo, si è avuto da parte del giudice delle leggi un approccio di estrema cautela³⁷, dal 1965 in poi si è aperto un vero e proprio conflitto, ritenendo la Corte costituzionale che “stabilire quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale; ma esso appartiene al giudizio della corte non meno della comparazione, che ne consegue, fra la norma

³⁴ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, cit., pag. 1149.

³⁵ Cfr. L. MENGONI, *Diritto vivente*, cit., pag. 449.

³⁶ Cfr. R. GRANATA, *Corte di cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutica e controllo di legittimità – linee evolutive della giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it.*, 1998, pag. 14 ss.

³⁷ A tal proposito sono emblematiche le sentenze nn. 3 del 1956 e 102 del 1957, in *Consulta OnLine*, all’indirizzo www.giurcost.org/decisioni.

interpretata e la norma costituzionale, l'uno e l'altro essendo parti inscindibili del giudizio che è propriamente suo"³⁸.

Al fermo rifiuto dei giudici ordinari di riconoscere, in capo alla Corte costituzionale, tale potere interpretativo (espresso appunto attraverso sentenze interpretative di rigetto), essa ha risposto con l'adozione sempre più marcata di corrispondenti "doppie pronunce", interpretative di accoglimento appunto, con cui censurare tutte quelle norme illegittime, ricavate dalla disposizione oggetto del giudizio.

Solo l'avallo, da parte del giudice delle leggi, della dottrina ascarelliana del diritto vivente ha permesso di arrivare alla composizione del predetto conflitto, con la "resa" (per proseguire con la metafora) della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto progressivamente che l'interpretazione della disposizione legislativa "è essenzialmente compito del giudice, a tutti i livelli: avendo invece la corte la funzione di porre a confronto la norma, nel significato comunemente ad essa attribuito, con le disposizioni della Costituzione, per rilevarne eventuali contrasti e trarne le conseguenze sul piano costituzionale"³⁹.

In particolare, il diritto vivente viene individuato nella giurisprudenza consolidata, da intendersi non tanto e non solo come giurisprudenza "costante", ma come norma espressa proprio dagli orientamenti della Corte di cassazione, prediligendo al criterio quantitativo quello qualitativo⁴⁰, parametrato all'indirizzo giurisprudenziale

³⁸ Cfr. Corte cost. 19 febbraio 1965, n. 11, punto 1 del *Considerato in diritto*, reperibile in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1965/0011s-65.html.

³⁹ Cfr. Corte cost. 28 maggio 1975, n. 129, punto 4 del *Considerato in diritto*, reperibile in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1975/0129s-75.html., considerata da R. GRANATA, *Corte di cassazione e Corte costituzionale*, cit., pag. 17, la "pronuncia – manifesto" del cambiamento di indirizzo.

Tuttavia, va segnalata come in dottrina non ci sia accordo su quale sia il momento preciso del *revirement* (ammesso che esso vi sia) o comunque dell'ingresso della dottrina del diritto vivente nella giurisprudenza della Corte: secondo A. ANZON, *La Corte costituzionale e il «diritto vivente»*, in *Giur cost.*, 1984, pag. 305, e L. MENGONI, *Diritto vivente*, cit., l'espressione "diritto vivente" ricorre per la prima volta nella sentenza n. 11 del 1981, per A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e diritto vivente superveniens*, in *Giur. Cost.*, 1991, pag. 644, si tratta della n. 72 del 1983 e per M. R. MORELLI, *Il "diritto vivente" nella giurisprudenza della corte costituzionale (materiali per una ricerca sulle dinamiche evolutive della norma giuridica e per una rilettura del ruolo della "interpretazione" dei giudici in chiave di certazione e non di creazione del diritto vivente)*, in *Giust. Civ.*, 1995, pag. 169 e G. SANTORELLI, *Il cd. Diritto vivente tra giudizio di costituzionalità e nomofilachia*, in FEMIA PASQUALE (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Collana "Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana", Napoli, 2006, della n. 276 del 1974. Le decisioni sono tutte reperibili in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni.

⁴⁰ Anche se va precisato che la valutazione del profilo quantitativo non manca totalmente nell'apprezzamento della giurisprudenza della Corte di cassazione. Ne sono esempi le sentenze nn. 59 e 145 del 1997, in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni.

nomofilattico, soprattutto quello delle sezioni unite, che viene così a rivestire un ruolo essenziale.

Ora, quindi, la Corte procede autonomamente all'interpretazione del testo quando una giurisprudenza consolidata, e quindi un diritto vivente, mancano: in particolare, l'interpretativa di accoglimento viene pronunciata quando la Corte riscontra "l'esistenza di un diritto vivente incostituzionale"⁴¹.

Quando un diritto vivente c'è, ormai, le pronunce interpretative, soprattutto quelle di accoglimento, tendono a perdere spazio, perché "esse sono, appunto, per definizione, decisioni su oggetti ipotetici o potenziali"⁴². Nel caso in cui esso manchi, invece, la Corte può presentare al giudice la propria "proposta di diritto vivente"⁴³, ed intervenire successivamente con una doppia pronuncia, che tale interpretazione imponga, in caso di rifiuto da parte dell'Autorità giudiziaria, come a dire che la richiesta formulata è in realtà retorica e ammette soltanto una risposta affermativa.

Resta comunque vero che, nella giurisprudenza più recente ed in corrispondenza dell'affermarsi della dottrina del diritto vivente, quale avallata dalla Corte stessa, le sentenze interpretative di accoglimento sono venute quasi completamente meno⁴⁴, o comunque hanno assunto una configurazione parzialmente diversa, presentandosi ad esempio come sentenza di accoglimento parziale.

La "interpretativa di accoglimento" rimane pur sempre "l'ultima risorsa", che comunque non si esclude possa subire una rivitalizzazione, a causa di un recente declino della dottrina del diritto vivente⁴⁵, come si dimostrerà in seguito.

Sempre guardando alla giurisprudenza più recente, si rivela indispensabile segnalare (pur se specificatamente riferita alle sentenze interpretative di rigetto) una recente pronuncia delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione⁴⁶, che ha fatto pensare ad

⁴¹ Cfr. G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pag. 207, P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007, pag. 164 e M. BESSONE - R. GUASTINI, *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, cit., pag. 447. In particolare, i sintomi della nuova tendenza della Corte a comporre secondo termini più rigorosi i rapporti con i giudici ordinari sono stati rinvenuti nei numerosi richiami espliciti al diritto vivente, nelle decisioni di inammissibilità per cause attinenti all'identificazione del *thema decidendum*, alla motivazione della rilevanza delle questioni (Cfr. A. ANZON, *La Corte costituzionale e il «diritto vivente»*, cit., pag. 303).

⁴² Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, cit., pag. 1151.

⁴³ L'espressione è di G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, cit., pag. 1152.

⁴⁴ Almeno così ritiene, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2004, pag. 239.

⁴⁵ Così, ancora, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., pag. 240.

⁴⁶ Cass. pen. Sez. un., 31 marzo 2004, n. 23016, in *Foro. it.*, 2004, II, pag. 337, con nota di R. ROMBOLI.

“una improvvisa riapertura di quella guerra tra le due Corti, che oramai tutti ritenevano definitivamente e felicemente chiusa”⁴⁷, grazie al ricorso da parte della Corte costituzionale alla dottrina del diritto vivente e al conseguente formarsi di un “circuito virtuoso”, a vantaggio dell’implementazione dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali.

Con la predetta pronuncia, invece, la Cassazione riapre il (o inizia un nuovo⁴⁸) conflitto, non contestando alla Corte tanto l’utilizzo delle sentenze interpretative, “quanto il fatto che, allorché il giudice costituzionale suggerisce, come unica costituzionalmente corretta, una lettura della disposizione impugnata che si pone, a giudizio della Cassazione, in aperto contrasto con la formulazione letterale della stessa, quest’ultima si trova nell’impossibilità di seguirla, non rientrando tra i poteri del giudice comune quello di disapplicare la legge”⁴⁹ e chiede perciò, al fine di superare l’*impasse*, una dichiarazione di incostituzionalità della legge, oggetto del giudizio.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “all’interpretazione prescelta dalla Corte costituzionale può attribuirsi soltanto il valore proprio di un precedente autorevole, sempreché, ovviamente, questo sia sorretto da argomentazioni persuasive, tali da indurre i giudici, nell’esercizio delle loro autonome funzioni, a dividerlo e a farlo proprio. In definitiva, non basta che il Giudice delle leggi definisca una certa interpretazione come costituzionalmente obbligata e la sola compatibile con le norme della Costituzione perché questa possa imporsi all’osservanza dei giudici”⁵⁰, essendo essi vincolati dalla legge a strumenti ermeneutici, che, in certe occasioni, come nel caso di specie, impediscono ad essi di conformarsi all’interpretazione della Corte costituzionale.

Focalizzando ora l’attenzione sull’uso della tecnica decisoria oggetto della presente indagine, alla luce di quanto detto finora, non appare impossibile riscontrare un’evoluzione giurisprudenziale, per vero abbastanza netta nel suo svolgersi, corrispondendo al dispiegarsi del conflitto tra la Corte e i giudici comuni.

⁴⁷ Così R. ROMBOLI, cit., pag. 339.

⁴⁸ Il dubbio è sempre sollevato da R. ROMBOLI, cit., pag. 339, secondo il quale, in riferimento al tema sollevato dalla Cassazione nei termini sopra esposti, “pare riduttivo catalogarlo semplicisticamente come una semplice «riapertura» della già nota guerra tra le due corti”, prestandosi a riflessioni diverse e più ampie, ancora tutte da affrontare.

⁴⁹ Cfr. R. ROMBOLI, cit., pag. 339 e i punti 7 e 8 del *Considerato in diritto*, cit., pag. 348 ss.

⁵⁰ Cfr. il punto 8 del *Considerato in diritto*, cit.

Se è vero che il predetto conflitto si fa comunemente partire dalla sentenza n. 52 del 1965⁵¹, tuttavia, la prima pronuncia interpretativa di accoglimento è unanimemente considerata la sentenza n. 26 del 1961⁵², vertente su una questione intorno alla natura dei provvedimenti prefettizi, con cui la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione”.

In particolare, la Corte, dopo aver rilevato che i suddetti provvedimenti “non possono mai essere in contrasto con detti principi [quelli dell’ordinamento giuridico]”, afferma come sia “da ritenere che l’illegittimità dell’art. 2 sussiste soltanto nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico”, da intendersi quali “precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria”.

Alla luce di tali affermazioni, si comprende la sua anteriorità alla “guerra” con la Suprema corte, proprio perché all’attività interpretativa di questa non si fa cenno e neppure viene fermata l’attenzione sulla “divisione di ruoli” tra Corte e giudici, in merito all’interpretazione della legge: viene rilevato semplicemente un significato ed una corrispondente applicazione della disposizione non conforme a Costituzione e che necessita, quindi, di essere dichiarato illegittimo.

Questo primo caso, tuttavia, pone già sul tavolo della discussione i nodi problematici principali, relativi a questa tipologia decisoria del giudice delle leggi.

Si tratta, innanzitutto, di identificare la tecnica utilizzata dalla Corte, ai fini di incasellarla, per così dire, tra i tipi di decisione già noti o di valutare la possibilità che si tratti di una *species* a sé stante del *genus* sentenze⁵³.

⁵¹ Corte cost., 26 giugno 1965, n. 52, in *Consulta OnLine*, all’indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1965/0052s-65.html, doppia pronuncia rispetto alla già citata sentenza n. 11 dello stesso anno, interpretativa di rigetto.

⁵² Corte cost., 27 maggio 1961, n. 26, in *Consulta OnLine*, all’indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1961/0026s-61.html. In particolare, tale sentenza si presenta anche come il primo esempio di “doppia pronuncia”, che si è detto essere il meccanismo tipico dell’interpretativa di accoglimento, rispetto alla sentenza (interpretativa di rigetto) Corte cost., 2 luglio 1956, n. 8, in *Consulta OnLine*, all’indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1956/0008s-56.html.

⁵³ In proposito e a prima lettura, V. CRISAFULLI, *Il ritorno dell’art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1961, pag. 896, rileva come la sentenza n. 26 sia “una decisione di annullamento *parziale* [e sia] al tempo stesso decisione di annullamento *di determinate norme*, e non dell’intera disposizione nei suoi possibili significati, diversi o residuali”, individuando già quelle che sono le caratteristiche di quella tipologia decisoria, che verrà poi più compiutamente definita “interpretativa di accoglimento”.

In secondo luogo e come già sopra rilevato, il tipo di decisione in esame presenta la particolarità di impedire l'individuazione della norma costituzionalmente illegittima dal solo dispositivo, poiché esso rinvia alla motivazione (richiamata quindi *per relationem*), che si rivela indispensabile ai fini di identificare la predetta norma⁵⁴.

In particolare, la Corte pronuncia, in questi casi, un dispositivo che condiziona l'illegittimità costituzionale "ai sensi e ai limiti indicati nella motivazione", la lettura della quale si rivela dunque indispensabile, per comprendere pienamente la portata della decisione.

Dello stesso tenore si presentano pressoché tutti i dispositivi interpretativi di accoglimento, pur non mancando qualche eccezione, come la stessa sentenza n. 52 del 1965, che ha inaugurato il conflitto fra le due Corti: qui la disposizione in oggetto, l'art. 392 c.p.p., viene dichiarata illegittima "nella parte in cui, con l'inciso «in quanto sono applicabili», rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* dello stesso Codice". Se è vero che ancora una volta non è possibile prescindere completamente dalla parte motiva della pronuncia, la sua portata è comunque già intuibile dal dispositivo.

Questi primi esempi sono anche indicativi di quel meccanismo di inversione dell'interpretativa di rigetto, a cui si è fatto riferimento, esaminando la struttura di questa tipologia decisoria⁵⁵, produttiva appunto di quella "doppia pronuncia", con cui la Corte censura l'interpretazione incostituzionale della disposizione *de qua*.

L'uso di tale meccanismo prosegue nel tempo, attenuandosi soltanto in corrispondenza dell'affermarsi, come già visto, della dottrina del diritto vivente nella giurisprudenza costituzionale.

Dove però il diritto vivente non si è ancora formato o dove esso è ritenuto dalla Corte incostituzionale, essa recupera in pieno quella sua autonomia interpretativa⁵⁶, affermata nei primi anni della sua attività, intervenendo con decisioni interpretative di rigetto, eventualmente seguite da interpretative di accoglimento, in mancanza di un riscontro positivo da parte dei giudici.

⁵⁴ Cfr. più diffusamente sul punto C. LAVAGNA, *Sulla illegittimità dell'art. 2 del T.U. leggi di P.S. come testo legislativo*, in *Giur. Cost.*, 1961, pagg. 898 ss.

⁵⁵ Cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di Giustizia costituzionale*, cit., pag. 402.

⁵⁶ Con quelle che G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, cit., pag. 1158, chiama suggestivamente "interpretazioni militanti".

Come anticipato, questo schema piuttosto chiaro, per non dire automatico, subisce tuttavia una mutazione irreversibile, a seguito dell'ingresso del diritto vivente nella giurisprudenza costituzionale. Tale dottrina si intreccia, infatti, con un nuovo atteggiamento della Corte, che tende a non risolvere più i problemi di interpretazione delle disposizioni legislative con il meccanismo del "consiglio" a cui far seguire il "comando"⁵⁷ dell'annullamento secco, bensì ad insistere con l'infondatezza della questione, intervenendo, per così dire, con una forma di comando diverso: quello dell'interpretazione conforme e dell'obbligo per il giudice di svolgere l'interpretazione adeguatrice del testo in oggetto, prima di sottoporlo al vaglio della Corte.

Soprattutto a partire dagli anni Novanta, la tecnica dell'interpretazione conforme viene radicalizzata⁵⁸, portando addirittura ad una relativizzazione del vincolo del diritto vivente, che, nel caso in cui si presenti come incostituzionale, necessita di un adeguamento a quella che è la norma conforme a Costituzione.

Più ci si avvicina ai nostri giorni, insomma, meno l'orientamento della giurisprudenza interpretativa della Corte sembra chiaro: per sopperire alla mancanza di un'interpretazione consolidata dei testi legislativi da parte dei giudici comuni o per rimediare l'incostituzionalità, la Corte sembra avvalersi di formule sempre più diverse, che, da un lato, hanno fatto pressoché scomparire le decisioni interpretative di accoglimento classiche, dall'altro, le hanno sostituite con molteplici mezzi differenti, della cui opportunità e portata risolutiva del problema si dubita⁵⁹.

In particolare, si è detto che "la sequenza originaria tra sentenza interpretativa di rigetto e sentenza interpretativa di accoglimento lascia il posto quindi a quella tra «decisione di infondatezza con reinterpretazione» e «decisione di manifesta

⁵⁷ L'espressione è quella già più sopra mutuata da A. PIZZORUSSO, *Dalle "doppie pronunce"*, cit., pag. 531.

⁵⁸ G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pag. 211, individua nelle sentenze nn. 366 del 1996 e 350 del 1997, reperibili in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni, le decisioni "manifesto" di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale.

⁵⁹ Si è in particolare affermata la "sentenza interpretativa di inammissibilità", per omessa interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo*, così come certa dottrina ha ritenuto di individuare l'interpretativa "occulta", o di "rigetto con interpretazione", in cui la Corte non pronuncia un'interpretativa in senso formale, bensì soltanto sostanziale, non comparando la formula classica "nei sensi". Cfr. in proposito V. MARCENÒ, *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per "insufficiente sforzo interpretativo": una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giur. Cost.*, 2005, pagg. 785 ss. e, ancora, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pagg. 223 ss.

infondatezza con rinvio al precedente interpretativo»” e si è parlato, “rispetto al passato, [di] una maggiore difficoltà nel censimento delle sentenze interpretative”⁶⁰.

A dimostrazione delle or ora accennate difficoltà, in relazione alla precisa individuazione delle pronunce interpretative di accoglimento, può citarsi, a titolo di esempio significativo, la sentenza n. 227 del 2001⁶¹, la quale, per l'appunto, pur presentando un dispositivo di rigetto semplice, “è evidentemente interpretativa”, senza però fornire nessun'altra informazione più precisa.

Stabilito che di decisione interpretativa si tratta, il problema principale, rilevato dal suo commentatore⁶², consiste quindi nell'individuare in quale tipologia di pronuncia interpretativa annoverarla e quale il criterio ermeneutico utilizzato: il dubbio, in particolare, intercorre tra i criteri estensivo e analogico, dilemma che non si risolve in modo certo, perchè “la Corte, dopo aver escluso che la disposizione sospetta di incostituzionalità sia suscettibile di applicazione analogica, essendo disposizione eccezionale, mostra di sottoporla ad interpretazione estensiva; ma, disgraziatamente, nella decisione della Corte di interpretazione estensiva non v'è traccia, la Corte *dice* di interpretare estensivamente, ma ciò che *fa* è interpretazione analogica”⁶³.

E il dubbio, dunque, rimane.

⁶⁰ Cfr. in proposito, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., pag. 223, che cerca di mettere ordine in tutta la giurisprudenza interpretativa recente della Corte costituzionale, proponendo una tipizzazione delle nuove formule utilizzate, per cui si rimanda al testo. Vale, però, qui la pena di segnalare una delle rarissime eccezioni, che ha recentemente riportato in vita l'antico meccanismo della “doppia pronuncia”, costituito dalle sentenze nn. 66 del 1999 e 319 del 2000, di cui si vedano, in particolare, i punti 3 e 4 del *Considerato in diritto*, reperibili in *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org/decisioni.

⁶¹ Corte cost. 6 luglio 2001, n. 227, in *Consulta OnLine*, all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0227s-01.html>.

⁶² Cfr. R. GUASTINI, *Interpretazione estensiva o applicazione analogica?*, in *Giur. Cost.*, 2001, pagg. 2032 ss, il quale rileva in proposito la difficoltà di classificare le decisioni costituzionali, di cui la decisione in esame è un esempio “emblematico”.

⁶³ Cfr. R. GUASTINI, *Interpretazione estensiva o applicazione analogica?*, cit., pag. 2034, secondo il quale, forse, “la distinzione tra interpretazione estensiva ed applicazione analogica non a altra ragion d'essere se non quella di mascherare la seconda con la prima”.